

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.

Sede legale in Piazza Maggiore n°36 - cap 20065 Inzago (MI)

Tel.: 02/95316201. – Fax: 02/95316359

Indirizzo e-mail : bccinzago@inzago.bcc.it Sito internet: www.bccinzago.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n 01123420158

Capitale sociale euro 34.210.220 Riserve euro 59.412.328 al 31 dicembre 2010

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3819.0.0 - cod. ABI 08592

Iscritta all'Albo delle società cooperative n.A160954

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY

Il **credito documentario** permette ad un compratore/importatore di ottenere da parte della banca l'emissione di un impegno a favore di un venditore/esportatore.

La banca effettuerà dunque la prestazione prevista nel credito documentario a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la prestazione dei documenti richiesti ed il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito documentario.

L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti alla banca. La banca esamina i documenti presentati dall'esportatore e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Il credito documentario è un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate; il credito documentario prescinde dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

Il credito documentario è considerato un mandato senza rappresentanza, la banca agisce in nome proprio per conto del cliente.

La **lettera di credito stand-by** è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto dalla banca, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni.

La banca per accordare la lettera di credito stand-by deve valutare i documenti presentati dal beneficiario per garantirne la validità.

Le operazioni relative alla lettera di credito stand-by sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione delle operazioni relative alla lettera di credito stand-by è l'ordinante che deve avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Le operazioni relative alla lettera di credito stand-by presuppongono la preventiva concessione di un affidamento del cliente che assume la veste di richiedente nonché di importatore al quale la banca può richiedere idonee garanzie.

I **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione sono:

- il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo. Le operazioni di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono infatti strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, l'operazione è dunque condizionata alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi;
- il rischio di cambio. Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio

Foglio informativo relativo a
**CREDITI DOCUMENTARI E
 LETTERE DI CREDITO STAND-BY**

dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;

- il rischio Paese, rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del foglio informativo.

Apertura di crediti documentari import ed emissione di lettere Stand-by	
Spese e commissioni	
Spese di apertura	€15,00
Commissioni di apertura (per mese o frazione)	€0,00
Commissione di utilizzo	1,5 per mille
Spese di utilizzo	€15,00
Commissione per pagamento differito (in aggiunta alle commissioni di apertura, per mese o frazione)	€0,00
Spese per pagamento	€0,00
Spese per variazione delle condizioni del credito documentario	€20,00
Commissioni per mancato utilizzo	1,5 per mille con un minimo di €20,00
Commissioni di servizio	€0,00
Spese per comunicazioni	€10,00
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	a carico del cliente
Spese per invio comunicazioni periodiche previste dal D.L.gs. 385/93	
In forma cartacea	€2,00
On line	gratuite
Valuta di addebito c/c o conto finanziamento	data dell'operazione
Crediti documentari export e ricezione di lettere di credito Stand-by	
Spese e commissioni	
Diritto di notifica	€20,00
Commissione di conferma (per mese o frazione)	0,00%
Spese di conferma	€15,00
Commissione di accettazione (in aggiunta alle commissioni di conferma)	0,00%
Spese di accettazione	€15,00
Commissioni di utilizzo	1,5 per mille con un minimo di €20,00
Spese per variazione delle condizioni del credito documentario	€20,00
Spese di chiusura credito	€000
Commissioni per mancato utilizzo	1,5 per mille
Commissioni di servizio	0,00%
Spese per comunicazioni	€20,00
Spese per invio comunicazioni periodiche previste dal D.L.gs. 385/93	
In forma cartacea	€2,00
On line	gratuite
Spese postali e reclamate dalle controparti	A carico del cliente
Valuta di accredito del c/c o conto anticipi export	2 giorni lavorativi Forex
<i>La misura delle condizioni economiche, applicabili alle singole operazioni, può variare in base al Paese estero della controparte, nel rispetto comunque degli importi massimi sopra indicati.</i>	

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazione unilaterale di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso di minimo 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n°30 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Bcc di Inzagio, Piazza Maggiore n°36 – 20065 Inzagio, e-mail: bccinzago@inzago.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di credito stand-by.
Rischio di controparte bancaria	Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.
Rischio paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi